

8. ISTRUZIONE, CULTURA E INFORMAZIONE

Nel 2016 nell'ambito di questo settore è stata confermata la tendenza degli ultimi anni alla diminuzione delle richieste afferenti l'Assistenza scolastica e la quasi totale assenza di contestazioni attinenti all'erogazione della Dote Scuola.

Per quanto concerne l'**Istruzione**, sono pervenute alcune richieste aventi ad oggetto doglianze relative alle votazioni attribuite agli alunni da parte degli istituti scolastici.

In particolare, in due casi i genitori si sono rivolti all'Ufficio per lamentare la valutazione in condotta attribuita ai loro figli frequentanti rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado.

In entrambi i casi i dirigenti scolastici, ai quali le famiglie avevano presentato i reclami, si sono dimostrati disponibili e collaborativi, fornendo precisazioni sulle motivazioni del giudizio espresso dai Consigli di Classe in sede di scrutinio, del cui verbale è stata loro consentita la visione dietro presentazione della richiesta di accesso agli atti.

In particolare, nella fattispecie che ha riguardato l'alunno della scuola primaria, a fronte della doglianza dei genitori circa la mancanza di preventive comunicazioni alla famiglia per segnalare le problematiche nel comportamento del bambino durante l'orario di frequenza scolastica che hanno poi determinato la valutazione contestata, il dirigente scolastico ha chiesto alle docenti di fornire chiarimenti circa la condotta tenuta dallo stesso e sottolineato in proposito l'importante ruolo che la scuola è chiamata a svolgere nel percorso di responsabilizzazione degli alunni.

E', peraltro, doveroso puntualizzare che l'Ufficio, a fronte delle contestazioni sulle votazioni scolastiche o sulla non ammissione alla classe successiva pervenute nel corso degli anni, ha sempre informato gli istanti che le stesse, implicando valutazioni di merito suscettibili di apprezzamento discrezionale, non erano sindacabili da parte del Difensore regionale, che interviene per assicurare il regolare corso del procedimento amministrativo e la tempestiva e corretta emanazione degli atti amministrativi.

Anche l'Ufficio Scolastico Provinciale, interpellato sia dagli istanti che dall'Ufficio di Difesa regionale riguardo alle questioni sopra richiamate, ha chiarito di non avere alcuna facoltà di formulare osservazioni rispetto alle valutazioni tecniche espresse dai docenti e, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, ha richiesto dettagliate relazioni ai dirigenti scolastici senza riscontrare alcuna illegittimità nell'operato degli istituti scolastici.

In tema di **manifestazioni artistiche e culturali** è proseguita l'attività iniziata da tempo dall'Ufficio che, su istanza del presidente di un'associazione di categoria che rappresenta, coordina e tutela i circhi italiani, è intervenuto nei confronti di alcune Amministrazioni comunali per invitarle ad individuare aree idonee allo svolgimento dell'attività circense nei loro territori, come disposto dalla normativa in materia.

Infatti, ai sensi dell'art. 9 della legge 18.3.1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di individuare, nell'ambito dei loro territori, adeguati spazi per l'installazione di circhi equestri e di spettacoli viaggianti e prevede che l'elenco delle aree disponibili sia aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti, senza ricorso ad esperimento di asta ed è vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Per la determinazione delle modalità di concessione delle aree è inoltre previsto che le amministrazioni comunali approvino un apposito regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Nonostante l'obbligatorietà della previsione normativa citata e il disposto dell'art. 1 della legge 337/1968, che sancisce il riconoscimento da parte dello Stato della funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e il sostegno del consolidamento e dello sviluppo del settore, il riscontro da parte dei Comuni è stato alquanto vario.

Se, infatti, un'Amministrazione comunale ha disatteso il dettato normativo e non ha provveduto neppure a dotarsi del regolamento per la concessione delle aree, un altro Comune della Provincia di Milano, presso il quale era già vigente detto regolamento, in seguito all'invito formulato dall'Ufficio di Difesa regionale ha provveduto ad individuare addirittura due aree da destinare a manifestazioni e spettacoli, compresi quelli circensi.

Il Comando di Polizia Locale si è, inoltre, attivato per informare tutte le imprese circensi la cui richiesta di svolgere spettacoli sul territorio comunale non era stata accolta in precedenza, affinché, qualora ancora interessate, potessero riproporre la domanda corredata della documentazione prevista e, verificato il possesso di tutti i requisiti di legge, potesse essere assentita la manifestazione. (AS)

9. TUTELA DEI DETENUTI

Nel corso del 2016 sono pervenute all'Ufficio del Garante centoquarantanove istanze, con un incremento di circa il 15% rispetto all'anno precedente, delle quali ottantaquattro concernenti i rapporti con i soggetti gestori, ventisette i rapporti con le famiglie ventuno l'assistenza sanitaria dei reclusi, diciassette la formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

Il maggior numero delle istanze ha riguardato quindi i rapporti con i soggetti gestori in quanto enti istituzionalmente competenti per l'ambito oggetto di segnalazione. Questa categoria di richieste di intervento raggruppa principalmente segnalazioni che richiedono interlocuzioni con l'Amministrazione Penitenziaria relative, ad esempio, ad istanze di trasferimento già presentate o richieste di chiarimenti alle Direzioni dei singoli Istituti su doglianze relative al percorso trattamentale effettuato o a particolari condizioni detentive.

A proposito di questa assidua interlocuzione, si segnala l'avvenuta sottoscrizione, in data 4 marzo 2016, del Protocollo d'intesa tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Uffici dei Garanti delle persone private della libertà del territorio regionale lombardo.

Con detto protocollo l'Ufficio provveditoriale, l'Ufficio del Garante regionale ed i garanti nominati dagli enti locali si sono impegnati alla reciproca collaborazione interistituzionale, finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti, al miglioramento degli standard di qualità della vita all'interno degli istituti, al rispetto della legalità, in sintonia con i principi cardine dell'Ordinamento Penitenziario, i nuovi indirizzi del Ministro sulle modalità di esecuzione della pena e l'obiettivo finale del reinserimento sociale dei soggetti ristretti costituzionalmente sancito.

L'accordo è valido per un triennio a decorrere dalla data di stipula, si rinnova tacitamente e potrà eventualmente essere integrato ed aggiornato.

In particolare il Protocollo d'Intesa si compone di un articolato volto a disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale, l'accesso agli Istituti, le modalità di svolgimento delle visite e dei colloqui con i ristretti, le modalità di intervento nei confronti dei diversi livelli dell'A.P., le modalità di collaborazione, anche su iniziativa delle stesse Direzioni degli istituti penitenziari, le possibilità di azioni congiunte con l'A.P. e la disciplina dei rapporti con gli Uffici Distrettuali per l'esecuzione penale esterna (U.D.E.P.E.), affinché tutti i soggetti istituzionali coinvolti possano trovare nell'accordo criteri di riferimento condivisi.

Il tema della necessità della tutela dei legami familiari e dei rapporti affettivi è emerso in numerose istanze, sia attraverso la richiesta al Garante di intervenire presso l'Amministrazione Penitenziaria a sostegno di richieste di avvicinamento al luogo di residenza dei propri congiunti, sia mediante la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione di colloqui con familiari o alla fruizione di permessi di necessità.

Un altro settore in cui le segnalazioni sono state particolarmente significative, sia per numero che per contenuto, è quello che riguarda l'assistenza sanitaria delle persone ristrette.

Per quanto concerne gli interventi in tema di diritto alla salute, che rientra precipuamente nelle competenze della Regione Lombardia, è specificamente previsto sia dal Protocollo d'intesa sopracitato, sia dalla Deliberazione della Giunta regionale n.X/4716 del 13/1/2016 che ogni notizia e richiesta del Garante in merito a tali aspetti dovrà essere inoltrata all'Azienda Sanitaria Servizi Territoriali (A.S.S.T.) competente per l'istituto e per conoscenza al Provveditorato e alla Regione Lombardia, Direzione Welfare, U.O.

Programmazione Rete Territoriale Struttura Assistenza Psichiatrica e Carceraria, Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, oltre che alla Direzione Penitenziaria interessata.

La medesima delibera ha aggiornato la rete regionale dei servizi sanitari penitenziari secondo le previsioni di cui all'Accordo Conferenza Unificata sottoscritto in data 22/01/2015 classificando le strutture in base al grado di complessità dell'assistenza sanitaria erogata.

Si distinguono quindi Istituti penitenziari che dispongono di un solo servizio sanitario di base e che ospitano detenuti in buone condizioni generali di salute, strutture che invece offrono un servizio medico multiprofessionale e personale presente sulle 24 ore, che garantisce anche l'erogazione di alcune prestazioni specialistiche, istituti che hanno al loro interno una sezione detentiva sanitaria specializzata per la cura di specifici stati patologici o per l'erogazione di particolari trattamenti riabilitativi ed infine strutture che dispongono di sezioni dedicate e specializzate di Assistenza Intensiva (S.A.I.) rivolte a detenuti non autosufficienti o affetti da patologie croniche non curabili in un Istituto penitenziario ordinario.

La rete sanitaria penitenziaria dispone inoltre di un "Reparto di medicina Protetta" presso l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo destinato al ricovero programmato dei detenuti ristretti negli Istituti Penitenziari della regione e ambienti di degenza attrezzati per i detenuti presso alcune strutture ospedaliere del territorio.

Con la D.G.R. citata è stata inoltre confermata la sussistenza dell'Unità Operativa di Sanità penitenziaria (U.O.S.P.) come struttura di riferimento regionale e interfaccia operativa per la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi in ambito penitenziario con funzioni di coordinamento, pianificazione e attuazione dei programmi di intervento, verifica dei risultati delle attività realizzate e potenziamento dei servizi assistenziali specifici per i detenuti.

Le doglianze pervenute hanno riguardato l'insoddisfazione degli istanti per i contenuti o le tempistiche delle prestazioni sanitarie ricevute o l'inadeguatezza delle cure rispetto a stati patologici di particolare complessità.

Il Garante, non disponendo di competenze tecniche in ambito clinico all'interno del proprio Ufficio, si è avvalso della proficua collaborazione della U.O.S.P. e dell'Azienda Sanitaria competente per l'Istituto per dare riscontro alle segnalazioni ricevute e individuare possibili soluzioni alle criticità esposte.

Un esempio di istruttoria in materia sanitaria riguarda il caso del sig. E. S., detenuto presso la C.R. di Milano Opera e affetto da una grave sindrome depressiva associata a calo ponderale significativo e deperimento organico. Sia il legale che i familiari segnalavano nel mese di agosto al Garante il progressivo scadimento delle condizioni psico-fisiche del detenuto attestato anche da relazioni cliniche di uno specialista esterno, nominato dalla famiglia, che rilevava il persistere di uno stato depressivo di particolare intensità reso ancor più grave dal rifiuto del cibo da parte del ristretto.

A seguito di proficue interlocuzioni con l'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, il Garante veniva informato degli interventi terapeutici messi in atto per monitorare le condizioni cliniche del detenuto, peraltro già note ai referenti sanitari dell'Istituto, e contrastarne il deperimento psico-fisico.

Considerata la gravità del quadro clinico, i sanitari decidevano che il detenuto fosse ricoverato all'interno della sezione dedicata e specializzata di Assistenza intensiva dell'Istituto e nel mese di novembre, per un breve periodo, presso la Divisione V di medicina protetta dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo.

Successivamente, l'Autorità Giudiziaria, attraverso specifica ordinanza del Tribunale di Milano, sanciva l'incompatibilità del mantenimento del regime carcerario con le condizioni di salute del ristretto e, considerata la necessità dello stesso di ricevere cure specialistiche, non erogabili al domicilio, almeno per il tempo necessario a ripristinare un adeguato livello di benessere psico-fisico, disponeva la misura degli arresti domiciliari

presso un luogo di cura individuato nel medesimo ospedale S. Paolo.

Sempre in tema di assistenza sanitaria a detenuti sottoposti agli arresti domiciliari, si rileva come alcuni istanti, che prima della detenzione risultavano iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero, abbiano riscontrato delle iniziali criticità, anche dovute alla complessità delle situazioni rappresentate, nell'iscrizione degli stessi da parte dell'ATS al competente al SSN.

Il Garante è intervenuto chiedendo la regolarizzazione della posizione del ristretto facendo riferimento alla vigente normativa - in particolare al d.lgs del 22 giugno 1999 n. 230 e alla Circolare del Ministero della Sanità, 24 marzo 2000, n.5 - che prevede l'iscrizione obbligatoria al S.S.N per le persone in esecuzione penale ivi compresi i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno, ed i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

In tutti i casi l'ATS ha risposto con celerità alle segnalazioni del Garante dando tempestiva attuazione alla normativa.

Le istanze concernenti la formazione professionale ed il reinserimento lavorativo risultano, invece, meno numerose rispetto a quelle inerenti il diritto alla salute e la tutela dei rapporti con i familiari, ma ugualmente significative come richiesta di attuazione di efficaci percorsi trattamentali.

Nell'ambito della formazione professionale, gli interventi del Garante sono stati finalizzati a fornire agli istanti adeguate informazioni sugli operatori accreditati e sui servizi offerti sul territorio regionale al fine di favorire la fruizione di adeguate opportunità formative anche da parte di persone provenienti da un percorso penale. Sono inoltre stati richiesti chiarimenti ed informazioni quando si siano verificati impasse burocratici che potessero minacciare il regolare svolgimento dei corsi previsti.

A questo proposito, durante la visita all'Istituto penale minorile Beccaria, svoltasi nel mese di novembre, il Garante, dopo aver appreso che i corsi di formazione professionale destinati agli ospiti rischiavano di essere sospesi in attesa della pubblicazione della graduatoria dei progetti concernenti le attività in questione, si è attivato presso la competente Direzione regionale per conoscere le tempistiche di definizione della procedura e ha ottenuto precise rassicurazioni in merito al regolare prosieguo dei corsi di formazione all'interno dell'Istituto.

Per ciò che concerne infine il reinserimento lavorativo, a seguito di specifiche segnalazioni di istanti, sono state richieste delucidazioni alla Giunta regionale relative a singoli progetti di inclusione sociale attivati sui territori (borse lavoro, tirocini) per migliorare le possibilità di accesso al mercato del lavoro di persone ammesse a misure alternative.

Si ritiene inoltre utile riferire in questa sede alcune questioni oggetto di trattazione da parte dell'Ufficio nel corso dell'anno che hanno assunto rilevanza nazionale ovvero di interesse generale.

Imposizione IMU e stato di detenzione

Alcune persone ristrette hanno segnalato il ricevimento degli avvisi inviati dagli enti locali per il pagamento dell'imposta IMU, relativa ad immobili loro intestati e presso i quali risiedevano prima della detenzione.

A seguito del trasferimento della residenza del detenuto presso l'istituto di pena, l'abitazione è stata infatti considerata, da parte del comune di pregressa residenza, alla stregua di una "seconda casa" con la conseguente applicazione dell'Imposta Municipale propria.

A tale proposito, nei casi segnalati, il Garante ha ritenuto opportuno rivolgersi agli enti impositori osservando che, sebbene ai sensi della normativa vigente le agevolazioni per

l'abitazione principale vengano normalmente riconosciute sull'unità abitativa a condizione che il soggetto passivo abbia in essa la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente, nel caso dei ristretti la residenza è normativamente stabilita in modo coattivo presso l'Istituto di pena in conseguenza degli obblighi derivanti dall'esecuzione penale, né può il detenuto evidentemente vantare nei confronti della propria camera di pernottamento la titolarità di alcun diritto reale.

L'Ufficio ha altresì rilevato che la norma prevede la facoltà per i Comuni di considerare come abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Il Garante in questi casi ha quindi auspicato che l'ente locale, attraverso un'interpretazione estensiva delle disposizioni vigenti, potesse applicare anche all'unità immobiliare di proprietà del detenuto lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale, ritenendo che la condizione di detenuto potesse condurre ad una analoga esenzione di quella prevista per anziani e disabili residenti stabilmente in strutture di cura, in quanto in entrambi i casi i soggetti sono "costretti" a permanere, seppur per motivazioni estremamente differenti, in unità immobiliari verso le quali non vantano alcun tipo di possesso.

Tuttavia, salvo in una singola fattispecie - per la quale le condizioni concrete e l'avvenuta assegnazione dell'unità immobiliare all'ex coniuge ha consentito al Comune, tenendo conto di specifiche disposizioni normative, di poter riconoscere l'esenzione dal tributo IMU per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal nucleo familiare - nei restanti casi gli enti locali hanno opposto alla richiesta del Garante l'enunciazione del principio, confermato dalla giurisprudenza, secondo il quale le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste dal legislatore.

La questione quindi potrà trovare opportuna soluzione solo mediante una modifica legislativa, ovvero espresse, chiare ed esplicite disposizioni interpretative regolamentari

Nulla osta al conseguimento di titolo abilitativo alla guida a seguito di revoca

Le segnalazioni pervenute al Garante riguardano l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada, in materia di requisiti morali, per ciò che concerne in particolare l'ottenimento del nulla osta, di competenza della Prefettura, a seguito dell'avvenuta revoca del titolo abilitativo alla guida, disposta per la sottoposizione alle misure di sicurezza e prevenzione e la condanna per i reati di cui medesimo articolo.

L'esigenza di approfondimento e dell'individuazione di possibili percorsi risolutivi è emersa dalle criticità segnalate all'Ufficio dagli stessi diretti interessati.

Il tema è stato oggetto di incontri con più referenti istituzionali, in particolare con il Prefetto di Milano, con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con magistrati delegati e alcuni rappresentanti dell'Ufficio della Motorizzazione di Milano.

L'interpretazione attualmente accordata dalla Prefettura di Milano, peraltro non uniforme a quella di altre prefetture del territorio regionale, richiede infatti, per la verifica del possesso dei requisiti morali, esclusivamente l'aver ottenuto la riabilitazione in senso tecnico ex art. 178 e seg. c.p.

Di seguito si espongono le argomentazioni addotte dal Garante nel corso degli incontri e nelle note inviate alla Prefettura, al fine di giungere alla modifica dell'orientamento sinora accordato.

La norma letteralmente prevede la locuzione "provvedimenti riabilitativi" e non fa invero esplicito riferimento all'istituto della riabilitazione previsto dal codice penale.

A questo proposito, l'Ufficio ha quindi rilevato che l'utilizzo da parte del legislatore

dell'espressione al plurale (provvedimenti riabilitativi) sembra propendere per una scelta volta a non limitare il riferimento all'esclusivo istituto della riabilitazione ex art. 178 c.p., per il quale sarebbe stato invece più congruo, per esigenze di chiarezza, ricorrere al termine singolare (riabilitazione penale), richiamandone l'articolo.

L'interpretazione restrittiva di cui sopra determina inoltre la paradossale conseguenza che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca del titolo abilitativo alla guida, di cui al comma 1 dell'art. 120, non possano conseguire una nuova patente neppure nel caso di successiva assoluzione e/o della già disposta revoca della misura di sicurezza o di prevenzione per cessata pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.

La disposta revoca delle misure di sicurezza o di prevenzione, presupponendo la valutazione di cessata pericolosità sociale da parte dell'A.G., potrebbe ritenersi invero essa stessa un provvedimento riabilitativo.

Il Garante ha inoltre fatto riferimento ad argomentazioni giurisprudenziali al fine di scongiurare l'automatico diniego del rilascio del nulla osta per alcune casistiche delineate, auspicando il ricorso a specifiche valutazioni di merito e all'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'autorità prefettizia.

In particolare dette valutazioni andrebbero riservate anche ai destinatari di provvedimenti di concessione di misure alternative, considerate le difficoltà che potrebbero incontrare nell'effettuazione del proprio percorso di reinserimento socio-lavorativo, in assenza della possibilità di disporre del titolo abilitativo alla guida, spesso indispensabile per l'accesso ad opportunità occupazionali.

Ad oggi la questione è stata sottoposta dal Prefetto di Milano alla competente Direzione del Ministero dell'Interno, affinché fornisca un parere in merito, anche al fine di consentire uniformità di trattamento sul territorio nazionale e contenere il contenzioso.

Diritto all'oblio

Di particolare interesse si ritiene la questione trattata in tema di "diritto all'oblio".

La tematica è attuale e dibattuta poiché oggi la capillare diffusione della rete *internet* conduce alla circostanza, non sempre positiva, che le notizie pubblicate in rete, anche se non più attuali, restino visibili per un tempo indefinito e, se direttamente collegate ai nominativi delle persone coinvolte, possono creare anche seri pregiudizi a livello socio lavorativo.

L'occasione di trattazione della questione si è originata dalla diretta segnalazione di una persona, il cui nominativo compariva in un articolo, pubblicato sul sito web di una nota testata giornalistica, riguardante la notizia relativa a fatti di cronaca giudiziaria, risalenti all'anno 2012, che riportava per esteso i nominativi degli arrestati.

L'istante ha riferito al Garante aver già chiesto alla testata la rimozione e alla società del motore di ricerca "Google" la deindicizzazione dell'articolo in questione, al fine di tutelare sia la reputazione della figlia minore (undicenne), sia la propria, avendo ormai ripreso l'attività lavorativa ed avviato positivamente il proprio reinserimento socio lavorativo, ma aveva ottenuto rassicurazioni esclusivamente verbali affermative da parte della testata giornalistica, cui non sarebbe però poi seguito alcun provvedimento concreto.

L'interesse dell'istante era mirato, oltre che a ristabilire il suo ruolo sociale, anche ad assumere appieno le proprie responsabilità genitoriali nei confronti della figlia pre-adolescente.

Facendo una ricerca nominativa sul motore citato, nonostante le richieste inoltrate e le risposte verbali, l'articolo in questione compariva effettivamente ancora integralmente fra i primi risultati.

Il Difensore regionale, pertanto, si è rivolto al quotidiano interessato e all'ufficio legale del

gestore del motore di ricerca, chiedendo la deindicizzazione e l'eliminazione dei "tag" riferiti all'istante e ha sollecitato l'Autorità del Garante della Privacy affinché esprimesse il proprio orientamento in merito a quanto segnalato.

L'Ufficio ha richiamato al proposito i principi e criteri elaborati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-131/12 del 13 maggio 2014 ed in seguito applicati sia dalla recente giurisprudenza in materia, sia dai provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy.

Nel dicembre 2015 peraltro i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea trovavano applicazione concreta per la prima volta anche in una sentenza di un tribunale italiano (Tribunale, Roma, sez. I, sentenza 03/12/2015 n° 23771).

I criteri individuati fanno in particolare riferimento alla necessità di contemperare il "diritto all'informazione" con il "diritto all'oblio" e nella fattispecie in questione non si ritenevano sussistere i presupposti per opporre un diniego alla richiesta dell'interessato, considerato che l'istante non è un personaggio pubblico, non riveste un ruolo di pubblica rilevanza, né la notizia, peraltro ormai non più recente, appare rilevante per l'interesse pubblico, mentre ha una notevole incidenza sulla sfera personale del medesimo.

Il Garante della Privacy ha successivamente comunicato all'Ufficio che, dagli accertamenti preliminari effettuati, la ricerca del nominativo sui motori di ricerca non conduceva più all'articolo di cronaca in questione.

L'esito dell'intervento ha quindi soddisfatto pienamente le aspettative dell'istante.

Il fine ultimo del percorso penale è infatti volto proprio a ristabilire l'inclusione sociale e, se restano pubblicamente visibili senza limiti di tempo notizie stigmatizzanti, il percorso risulta molto più difficile.

Proposta di disciplina uniforme sul territorio regionale per l'effettuazione di visite mediche di idoneità psico fisica per il rinnovo della patente di guida negli istituti penitenziari

Nel corso delle visite del Garante presso gli istituti penitenziari lombardi sono state diverse volte segnalate criticità per l'effettuazione delle visite mediche volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, necessarie al rinnovo della patente delle persone ristrette sia da parte delle Direzioni e degli operatori, sia da parte dei singoli detenuti interessati.

Di frequente le difficoltà riscontrate riguardano la necessità che il medico monocratico, ovvero la Commissione Medico Locale richiesta per le cosiddette "patenti speciali", si rechina presso l'istituto penitenziario. Del resto la traduzione dei ristretti presso i presidi sanitari, oltre ai rischi ed alla complessità organizzativa, comporterebbe un aggravio di spese e impegno del personale di polizia penitenziaria da dedicare.

Secondo quanto riferito, in alcuni casi per ottenere che le visite venissero effettuate all'interno degli istituti è stato necessario da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari sollecitare anche più volte le aziende sanitarie competenti e con tempi di risposta piuttosto lunghi.

In diversi casi il Garante è quindi intervenuto al medesimo fine di sollecitazione, tenuto altresì conto che il mancato rinnovo della patente di guida per più di tre anni comporta la necessità per l'interessato di ricorrere alla "revisione", con il conseguente dispendio non trascurabile di risorse anche economiche.

L'Ufficio si è quindi rivolto alla competente Direzione Welfare, alla U.O. Programmazione Rete Territoriale Struttura Assistenza Psichiatrica e Carceraria e alla Unità Operativa di

Sanità Penitenziaria della Giunta Regionale, proponendo l'assunzione di un provvedimento/protocollo operativo ad hoc, da trasmettere ai preposti Uffici delle A.S.S.T e A.T.S., che stabilisca con una certa periodicità l'ingresso negli istituti penitenziari dei sanitari competenti all'adempimento in questione, al fine di razionalizzare e rendere chiare ed omogenee le modalità di svolgimento delle visite mediche di cui trattasi sul territorio regionale, garantendo uniformità di trattamento negli istituti penitenziari lombardi.

L'Ufficio è in attesa di risposta da parte della competente Direzione interessata.(AC e MV)

10. DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI MARTINENGO

Nel 2016, per quanto concerne l'attività svolta dal Difensore regionale in qualità di Difensore civico del Comune di Martinengo, è pervenuta l'istanza del titolare di un'impresa di impiantistica, appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale, per lamentare il mancato pagamento della fattura da lui emessa per i lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico condominiale di un immobile di proprietà del Comune di Martinengo, compiuti in seguito all'incendio divampato nell'edificio.

Dalla corrispondenza intercorsa tra l'istante e l'Amministrazione comunale è emerso che oggetto del disaccordo era stato il numero di ore quantificate dal richiedente nel rapporto di lavoro a consuntivo (12), ritenuto eccessivo dal competente Servizio comunale che ne aveva rifiutato il pagamento riconoscendo come dovuto esclusivamente il corrispettivo per 4 ore di lavoro.

In seguito alla richiesta formulata dall'Ufficio di Difesa regionale di precisare le ragioni ostative al pagamento della fattura emessa, confutando in maniera puntuale e documentata la rendicontazione delle ore di lavoro effettuate, il Comune ha chiarito che le ore in più esposte dall'istante hanno riguardato interventi che, oltre a non rivestire carattere di urgenza ed essere stati svolti arbitrariamente senza alcuna autorizzazione comunale, erano stati eseguiti all'interno dei singoli appartamenti dati in locazione anziché sull'impianto condominiale.

Nonostante il cospicuo carteggio intercorso con il Comune di Martinengo e, soprattutto, con l'istante, con il quale l'Ufficio di Difesa regionale ha avuto anche decine di colloqui telefonici, non è stato possibile giungere ad una soluzione della vicenda che contemperasse gli opposti interessi in gioco.

Il titolare dell'impresa ha, infatti, rifiutato una proposta transattiva dell'Amministrazione comunale, nella quale quest'ultima si impegnava a pagargli un'ora in più rispetto a quelle riconosciutegli come corrispondenti al lavoro effettivamente svolto.

Si è, inoltre, rivolto al Difensore regionale un cittadino residente a Martinengo, che ha espresso le proprie doglianze per la mancata soluzione di varie problematiche già segnalate all'Amministrazione comunale.

Più precisamente l'istante lamentava la sosta abusiva di autoveicoli davanti al passo carraio della sua abitazione, sia in orario diurno che notturno, la presenza di gruppi di ragazzi, aventi quale ritrovo abituale l'ingresso dal portico della ex Biblioteca, che con schiamazzi e rumori di vario genere disturbavano fino a tarda notte impedendo il riposo ai residenti e, infine, gli inconvenienti determinati dallo scolo di acqua proveniente dal canale di gronda della ex Biblioteca che si riversava sul suo balcone, sull'area privata sottostante e nel porticato al primo piano della stessa ex Biblioteca.

Il Comune, invitato dall'Ufficio di Difesa regionale ad adoperarsi per la soluzione delle questioni rappresentate, ha comunicato che, in seguito alle segnalazioni pervenute dall'istante, la zona dove si sono verificati i disagi descritti è stata inserita quale "area sensibile" da monitorare durante i servizi di controllo del territorio e ha dato conto dei passaggi effettuati nei diversi orari della giornata dalla Polizia Locale e delle numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada elevate dal mese di giugno 2016 al mese di gennaio 2017.

Per quanto attiene ai problemi di sicurezza e disturbo della quiete pubblica, nella nota trasmessa al Difensore regionale è stata richiamata l'operazione svolta dal Comando di

Polizia Locale nel giugno 2016 per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, che ha condotto al controllo e all'identificazione di alcuni giovani che stazionavano nei giardinetti in prossimità dell'abitazione dell'istante e alla segnalazione di uno di essi al Prefetto di Bergamo ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Infine, riguardo agli inconvenienti cagionati dal canale di gronda, il Comune si è impegnato ad effettuare nel breve termine un intervento provvisorio per arginare il disagio in attesa dei lavori di sistemazione del manto di copertura che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del chiostro delle Clarisse e dovrebbero risolvere definitivamente il problema. (AS)

PAGINA BIANCA

**ELENCO TABELLE
2016**

n.	Descrizione
1	CONTATTI CON L'UFFICIO 2016 (RAFFRONTO 2016/2015)
2	MOVIMENTO PRATICHE 2016 PER SETTORE (RAFFRONTO 2016/2015 E ULTIMO QUINQUENNIO)
3	APERTURA PRATICHE PER MESE 2016 (RAFFRONTO 2016/2015 E ULTIMO QUINQUENNIO)
4	PRATICHE PER PROVINCIA 2016 (RAFFRONTO 2016/2015 a) - PER REGIONE 2016 b)
5	TIPO DI INTERVENTO (COMPETENZA /COLLABORAZIONE) 2016: PER SETTORE
6	ESITO PRATICHE 2016 IN GENERALE (RAFFRONTO 2016/2015 E ULTIMO QUINQUENNIO)
7	ESITO PRATICHE 2016 PER SETTORE
8	TIPO DI ISTRUTTORIA 2016 PER SETTORE
9	TIPO DI AZIONE 2016 IN GENERALE (RAFFRONTO 2016/2015)
10	RICHIEDENTI L'INTERVENTO DEL DIFENSORE REGIONALE PER CATEGORIE GENERALI 2016 (RAFFRONTO 2016/2015)
11	ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO 2016
12	TIPO DI COMUNICAZIONE PER DESTINATARIO SPECIFICO 2016
13	MODALITA' DI COMUNICAZIONE 2016 (RAFFRONTO 2016/2015)

1 - Contatti con l'ufficio 2016 (raffronto 2016/2015)*Mostra in particolare l'oggetto dei contatti*

	2016	%	2015	%
Contatto funzionario	1117	22,28	1302	22,28
Informazioni su istanza già inoltrata	1230	9,17	1171	9,17
Informazioni generali sul Difensore civico	137	7,97	367	7,97
Richiesta di intervento	277	11,29	524	11,29
Richiesta non attinente	117	2,87	240	2,87
Accesso allo sportello	128	5,51	309	5,51
Orientamento verso altro ente/comitato/altro	62	1,93	153	1,93
Contatto dirigente	67	3,35	194	3,35
Contatto difensore civico	37	1,90	180	1,90
Contatto interno amministrazioni (consiglio/giunta)	50	2,75	142	2,75
Contatto esterno amministrazioni (enti/comuni/ D.C.)	44	3,63	161	3,63
Formalizzati	1072	27,36	923	27,36
Totali	4338	100,00	5666	100,00

2 - Movimento pratiche 2016 per Settore (raffronto 2016/2015 e ultimo quinquennio)
 Mostra quante pratiche siano state aperte (P.N.= pratiche nuove) e siano state chiuse (P.A.= pratiche archiviate) per ciascun Settore nel corso del periodo di riferimento (01.01.2016 - 31.12.2016)
 nonché di quante pratiche fossero in corso di trattazione (P.C.= pratiche correnti) all'inizio del periodo di riferimento (01.01.2016- 31.12.2016)

	2016				2015				2011-2015							
	P.N.	%	P.C.	%	P.A.	%	P.N.	%	P.C.	%	P.A.	%	P.N.	%	P.A.	%
Agricoltura	3	0,28	2	0,45	5	0,49	4	0,43	1	0,23	3	0,32	10	0,26	9	0,19
Ambiente	21	1,96	49	11,06	26	2,54	32	3,47	65	14,87	48	5,10	627	16,29	746	15,48
Assetto istituzionale	165	15,39	60	13,54	165	16,11	188	20,37	59	13,50	194	20,59	610	15,85	830	17,22
Garante dei detenuti	149	13,90	49	11,06	146	14,26	128	13,87	38	8,70	120	12,74	418	10,86	506	10,50
Garante dell'infanzia e dell'adolescenza*	94	8,77	0	0,00	28	2,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Industria	1	0,09	0	0,00	1	0,10	2	0,22	0	0,00	2	0,21	4	0,10	9	0,19
Istruzione, cultura, informazione	8	0,75	7	1,58	9	0,88	19	2,06	7	1,60	19	2,02	58	1,51	72	1,49
Lavoro	9	0,84	4	0,90	11	1,07	6	0,65	3	0,69	5	0,53	37	0,96	41	0,85
Oggetto da definire	78	7,28	1	0,23	79	7,71	50	5,42	0	0,00	49	5,20	210	5,46	237	4,92
Ordinamento finanziario	76	7,09	13	2,93	70	6,84	61	6,61	11	2,52	60	6,37	266	6,91	364	7,55
Ordinamento personale pubblico	35	3,26	27	6,09	39	3,81	53	5,74	18	4,12	46	4,88	127	3,30	153	3,17
Patrocinio in giudizio	2	0,19	0	0,00	2	0,20	1	0,11	0	0,00	1	0,11	1	0,03	4	0,08
Rapporti tra privati	11	1,03	3	0,68	13	1,27	14	1,52	2	0,46	13	1,38	56	1,45	76	1,58
Sanità e igiene	111	10,35	39	8,80	113	11,04	80	8,67	96	21,97	137	14,54	354	9,20	415	8,61
Sicurezza sociale	173	16,14	93	20,99	162	15,82	156	16,90	53	12,13	119	12,63	487	12,65	530	11,00
Territorio	131	12,22	94	21,22	150	14,65	127	13,76	82	18,76	124	13,16	561	14,58	798	16,56
Terziario	5	0,47	2	0,45	5	0,49	2	0,22	2	0,46	2	0,21	23	0,60	30	0,62
Totali	1072	100,00	443	100,00	1024	100,00	923	100,00	437	100,00	942	100,00	3849	100,00	4820	100,00

* Figura attiva dal marzo 2016 quindi assente negli anni precedenti.

3- Apertura/chiusura pratiche 2016 per Mese (raffronto 2016/2015 e ultimo quinquennio)

Mostra quante pratiche siano state aperte (P.N.) e chiuse (P.A.) in ciascun mese dell'anno.

	2016			2015			2011-2015			
	P.N.	%	P.A.	P.N.	%	P.A.	P.N.	%	P.A.	
Gennaio	72	6,72	78	76	8,23	125	353	13,27	353	7,73
Febbraio	61	5,69	53	105	11,38	53	364	5,63	364	7,98
Marzo	88	8,21	67	78	8,45	76	348	8,07	348	7,62
Aprile	77	7,18	80	82	8,88	85	318	9,02	318	6,97
Maggio	117	10,91	73	70	7,58	76	353	8,07	353	7,73
Giugno	121	11,29	120	112	12,13	74	337	7,86	337	7,38
Luglio	100	9,33	98	94	10,18	112	509	11,89	509	11,15
Agosto	47	4,38	46	24	2,60	11	119	1,17	119	2,61
Settembre	112	10,45	96	87	9,43	96	447	10,19	447	9,79
Ottobre	110	10,26	94	64	6,93	65	385	6,90	385	8,44
Novembre	85	7,93	106	66	7,15	65	345	6,90	345	7,56
Dicembre	82	7,65	113	65	7,04	104	686	11,04	686	15,03
Totali	1072	100,00	1024	923	100,00	942	4564	100,00	4564	100,00

Media P.N.

	2016	2015	2011-2015
mensile	89,33	76,92	76,07
giornaliera	4,47	3,85	3,80